



COMUNE DI SIENA

Comando Polizia Municipale

Disciplinare per la gestione degli oggetti smarriti e ritrovati nel territorio del Comune di Siena

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 524 del 15.12.2022

Art. 1 Ambito di applicazione ed esclusioni

Art. 2 Accettazione e registrazione degli oggetti

Art. 3 Oggetti di valore

Art. 4 Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti pericolosi

Art. 5 Stato degli oggetti

Art. 6 Stima degli oggetti

Art. 7 Deposito degli oggetti

Art. 8 Pubblicità del ritrovamento

Art. 9 Restituzione dei documenti

Art. 10 Restituzione degli oggetti

Art. 11 Spese

Art. 12 Premio al ritrovatore

Art. 13 Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

Art. 14 Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

Riferimenti normativi

Art. 1 Ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'ufficio Oggetti smarriti del Comando Polizia Municipale riceve, registra, custodisce e gestisce, secondo quanto disposto dagli articoli dal 927 al 931 del Codice Civile, gli oggetti ritrovati nel territorio comunale.
2. Le disposizioni si applicano agli oggetti o cose mobili ritrovati nel territorio comunale, smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore. Sono assimilabili alle cose mobili i veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare (biciclette, tandem a due o più ruote, altri veicoli equivalenti) e dispositivi per la micromobilità elettrica.
3. Le disposizioni non si applicano:
 - a) ai veicoli in stato di abbandono disciplinati dal Codice della Strada e dalle leggi che disciplinano la materia;
 - b) agli oggetti o cose mobili abbandonati perché fuori uso o rottami;
 - c) ad armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 2 Accettazione e registrazione degli oggetti

1. L'ufficio Oggetti smarriti conserva, per ogni oggetto depositato, un verbale di rinvenimento in ordine progressivo annuale con descrizione dell'oggetto, luogo del ritrovamento, dati del ritrovatore e indicazione dell'interesse a riscuotere il premio previsto dall'art.930 del Codice Civile o ad acquisire la proprietà dell'oggetto, se il proprietario non lo ritira nei tempi di legge. Copia del verbale di rinvenimento è rilasciata al ritrovatore.
Gli oggetti sono registrati in programmi informatici, ed eventualmente fotografati, per consentire l'individuazione, la catalogazione e il reperimento. Tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato sono trascritte nel registro informatico.
2. Non viene redatto alcun verbale per piccoli oggetti di poco o nessun valore come penne, pettini, agendine, chiavi, sciarpe. Questi oggetti rimangono per 12 mesi in deposito e sono consegnati senza alcuna formalità a chi provi di essere il proprietario. Trascorsi 12 mesi, se nessuno si è presentato per reclamarli, sono smaltiti come rifiuti.
3. L'ufficio Oggetti smarriti verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato. L'apertura di contenitori chiusi a chiave come borse o valigie è obbligatoria anche per evitare il deposito di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.

Art. 3 Oggetti di valore

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore e ritenuti tali sono custoditi in cassaforte o armadio blindato.
2. Le somme di denaro che non possono essere restituite al proprietario o al ritrovatore, sono versate alla tesoreria comunale. La valuta straniera, se in banconota di facile mercato, è prima cambiata in valuta avente corso legale nel territorio italiano.

Art. 4 Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti pericolosi

1. Gli oggetti deperibili e zaini, borsoni, valigie o altro, in condizioni igieniche precarie, contenenti vestiario usato o materiale deperibile, la cui conservazione potrebbe causare problemi igienico-sanitari, sono distrutti e smaltiti. È redatto verbale e/o annotazione sul registro informatico.
2. In caso di sostanze sospette, nocive, pericolose e contenitori sospetti, è inviata tempestiva comunicazione alle autorità di polizia e/o sanitarie per l'apertura, lo smaltimento, la custodia in condizioni di sicurezza. È redatto verbale, sottoscritto dagli agenti incaricati e allegato al verbale di consegna.
3. I contenitori sospetti devono essere aperti delle forze dell'ordine e/o dell'autorità sanitaria. È redatto verbale, sottoscritto dagli agenti incaricati e allegato al verbale di consegna.

Art. 5 Stato degli oggetti

1. L'amministrazione comunale prende in carico l'oggetto ritrovato e non è tenuta alla manutenzione dello stesso ad eccezione che sia necessaria per prevenire danni.
2. L'amministrazione comunale non risponde di eventuali irregolarità o danni agli oggetti ritrovati che possono verificarsi prima della consegna all'ufficio Oggetti smarriti.

Art. 6 Stima degli oggetti

1. Il valore degli oggetti ritrovati è stimato anche con la consulenza di altri uffici del Comune.
2. Il valore degli oggetti preziosi è eventualmente stimato anche da un esperto incaricato dal Comune.

Art. 7 Deposito degli oggetti

1. Gli oggetti ritrovati sono depositati in locale o area il cui accesso è consentito solo ai responsabili dell'ufficio Oggetti smarriti.
2. Il pubblico non può accedere ai locali e alle aree di deposito degli oggetti ritrovati, né prendere visione di foto, agende o altro senza l'autorizzazione dell'ufficio Oggetti smarriti.

Art. 8 Pubblicità del ritrovamento

1. Ogni mese è redatto l'elenco degli oggetti ritrovati nel mese precedente. L'elenco non è redatto se non è stato ritrovato alcun oggetto.
2. L'elenco è pubblicato nell'Albo Pretorio online del Comune e nelle pagine del sito web istituzionale - sezione Polizia Municipale.
3. Eventualmente, potranno essere previste ulteriori altre forme di pubblicità come avvisi ed elenchi consultabili all'ufficio Oggetti smarriti della Polizia Municipale.

Art. 9 Restituzione dei documenti

1. L'ufficio Oggetti smarriti comunica il ritrovamento dei documenti di residenti nel Comune di Siena, ma non è tenuto a eseguire ricerche anagrafiche se sono sconosciuti all'indirizzo.
2. I documenti di residenti in altri comuni italiani sono inviati al sindaco del comune di residenza.
3. I documenti di residenti all'estero sono inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.
4. Le carte di soggiorno, i permessi di soggiorno e similari sono consegnati alla Questura di Siena.
5. I tesserini di identificazione e similari senza indirizzo di residenza rilasciati da ditte o pubbliche amministrazioni sono inviati alle ditte o alle pubbliche amministrazioni che li hanno rilasciati; se ciò non è possibile sono distrutti dopo 3 mesi dal ritrovamento ed è redatto verbale.
6. Le carte di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte prepagate) e ogni tipo di carta bancaria o postale, che non possono essere inviate, né al titolare perché non rintracciabile né a chi li ha rilasciate, sono tagliate e distrutte dopo 3 mesi dal ritrovamento. L'ufficio Oggetti smarriti ne attesta la procedura con verbale ed eventuale documentazione fotografica.

Art. 10 Restituzione degli oggetti

1. L'ufficio Oggetti smarriti restituisce l'oggetto ritrovato al proprietario o al soggetto a esso equiparato, ai sensi dell'art. 931 del Codice Civile e secondo la procedura stabilita dai successivi commi.
2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del Codice Civile, ha l'obbligo di fornire la descrizione particolareggiata dell'oggetto e mostrare l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata sono richieste: copia dell'eventuale denuncia, delega, copia del documento d'identità dell'avente diritto al ritiro dell'oggetto.
3. È redatto verbale di restituzione contenente generalità, recapito e dati del documento di identità della persona che ritira il bene. Se è stata presentata denuncia, la persona che ritira il bene deve comunicare alle autorità competenti il ritrovamento e la restituzione.
4. In caso di decesso del proprietario, l'ufficio Oggetti smarriti consegna gli oggetti ritrovati a un legittimato per legge o agli eredi con autocertificazione eredi; se gli eredi sono più di uno, è necessaria la delega a firma di tutti gli eredi.
5. Gli oggetti depositati sono restituiti a minori o a persone in manifesto stato di incapacità solo se accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Art. 11 Spese

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto, deve pagare, come previsto dall'art. 929 del Codice Civile ultimo comma, una somma a titolo di rimborso spese per la custodia e il deposito. La copia della ricevuta di pagamento della tariffa deve essere presentata all'atto del ritiro del bene.
2. Per gli oggetti sottoposti a perizia, dovrà essere pagata, se dovuta, la spesa sostenuta dal Comune di Siena per il perito estimatore.
3. Il proprietario o il ritrovatore che chiede la spedizione dell'oggetto ritrovato deve provvedere alle spese per il ritiro, anche da un corriere delegato, inviando in anticipo documentazione all'ufficio Oggetti smarriti.
4. Le tariffe per la custodia e il deposito degli oggetti ritrovati e le modalità di pagamento sono stabilite e aggiornate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 12 Premio al ritrovatore

1. Il proprietario deve corrispondere al ritrovatore, se questo lo richiede al momento della consegna all'ufficio Oggetti smarriti, il premio previsto dall'articolo 930 del Codice Civile.
2. L'ufficio Oggetti smarriti rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono instaurarsi tra proprietario e ritrovatore.
3. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblici servizi per cose ritrovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

Art. 13 Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'articolo 8 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto o il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, è a disposizione del ritrovatore. Sono esclusi documenti o portafogli con indicazioni del proprietario.
2. Il ritrovatore potrà ritirarlo entro 6 mesi dal termine per il ritiro previsto per il proprietario; la consegna dell'oggetto è subordinata al pagamento delle spese di cui all'articolo 11. I diritti del ritrovatore, in assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà, decadono entro lo stesso termine.
3. Nel caso di persona delegata al ritiro, la stessa dovrà presentarsi con il proprio documento di identità in corso di validità, delega firmata dal ritrovatore, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del ritrovatore-delegante.
4. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblici servizi, per cose ritrovate in funzione dell'esercizio della loro attività.
5. Gli oggetti depositati o il loro prezzo sono restituiti a minori o a persone in manifesto stato di incapacità solo se accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Art. 14 Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. Se il ritrovatore o il legittimo proprietario non ritirano l'oggetto ritrovato, decorsi i termini di cui all'articolo 929 del Codice Civile, e comunque nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 13, l'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto.
2. Questi oggetti, di proprietà del Comune, possono essere:
 - a) alienati tramite asta pubblica o avvalendosi di enti specializzati;
 - b) destinati a uffici dell'Amministrazione Comunale; in tal caso sono inventariati nel Registro degli inventari dei beni mobili;
 - c) concessi in comodato d'uso o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, anche mediante pubblicazione di avviso pubblico;
 - d) distrutti, mediante consegna al Centro di Raccolta Rifiuti del Comune di Siena e con autorizzazione del Responsabile del procedimento, se in pessimo stato d'uso, di scarso valore o non rispettano le norme in materia di sicurezza.

Riferimenti Normativi

articoli 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile

Art. 927 - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 - Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.